



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

All. A)

Regolamento per le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia

SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 – Principi

Art. 4 – Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti

Art. 5 – Il Responsabile Unico del Progetto

SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6 – Lavori, servizi e forniture

Art. 7 – Quinto d'obbligo

Art. 8 – Esecuzione e pagamenti

Art. 9 – Forma del contratto

Art. 10 – Durata del contratto

Art. 11 – Subappalto

Art. 12 – Codice Unico Gara (CIG)

Art. 13 – Tracciabilità finanziaria

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

Art. 14 – Oggetto e scopo

Art. 15 – Entrata in vigore

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice);
- c. **RdA**, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale un qualsiasi Servizio della Camera di commercio fornisce l'imput ai Servizi competenti per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- d. **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai fornitori contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- e. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalla Camera di commercio per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
- 2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
- 3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.
- 4. Sono fatte salve le minute spese effettuate mediante la cassa economale disciplinata dall'art. 44 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" del Presidente della Repubblica n. 254/2005.
- 5. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in-house providing.

6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (articolo 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

6. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo di tempo in tempo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 - PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.

2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto in generale dall'articolo 14, comma 6 del Codice.

4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 28 e 50 del Codice.

ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ROTAZIONE AFFIDAMENTI

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del Codice, nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato la stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico; a tal fine la Camera di commercio individua le fasce economiche di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	< € 5.000,00	A	< € 20.000,00
B	≥ € 5.000,00 e < € 20.000,00	B	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00
C	≥ € 20.000,00 e < € 40.000,00	C	≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00
D	≥ € 40.000,00 e < € 75.000,00		
E	≥ € 75.000,00 e < € 140.000,00		

3. La Camera di commercio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte o quando l'indagine di mercato non sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

4. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione:

- a) a fronte di circostanze di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140, comma 11 lett. d) del Codice;
- b) in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- c) per affidamenti diretti d'importo inferiore a € 5.000,00.

ART. 5 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice è nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, un RUP (Responsabile Unico di Progetto) – ai sensi dell'articolo 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso la Camera di commercio e dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice) preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del relativo potere di spesa. Il nominativo del RUP è indicato nel provvedimento di affidamento diretto.

2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.

3. Ferma restando l'unicità del RUP è possibile individuare un Responsabile Unico di progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione riconducibile al Servizio che ha richiesto l'acquisizione del lavoro o del servizio o della fornitura e un Responsabile per la fase di affidamento individuato, di norma, nel Responsabile del Servizio competente in materia di affidamenti. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 6 - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cui

competenze professionali ed esperienze pregresse sono verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.

4. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati, per i medesimi affidamenti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.

5. La Camera di commercio, con apposito provvedimento, adotta la decisione di contrarre di cui all'articolo 17 del Codice individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00

7. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

8. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4, del presente Regolamento.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

10. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione o altra piattaforma certificata.

11. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

12. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV “*I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti*” Capo II del Codice, integrati da quelli (Capo III del Codice) eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

13. Per quanto disposto dal precedente comma 12, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l’affidamento diretto di € 140.000,00, gli operatori in sede di presentazione dell’offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

14. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; in casi debitamente motivati, per i medesimi affidamenti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva; quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale (articolo 53, comma 4, del Codice).

ART. 7 - QUINTO D’OBBLIGO

1. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento la Camera di commercio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione può consistere in apposito visto di conformità a corredo delle fatture o documenti fiscali, ed è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall’articolo 125 del Codice.

3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell’articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell’affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità l’affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell’importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del Codice.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e bilancio od un suo collaboratore assegnato al Servizio effettua la verifica di cui l'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 9 - FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento (articolo 55 del Codice).

3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lg. n. 81/2008.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista un'opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni iniziali o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice

la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 12 - CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera di invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 14 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).

2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac. La Camera di commercio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

5. Non si potrà procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/05/2025 e viene pubblicato sul sito web della Camera di commercio.

2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

3. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono seguendo, per quanto applicabili, le norme del presente Regolamento.

4. In caso di modifiche normative sopravvenute, il presente Regolamento si applicherà per le parti non divenute incompatibili fino al suo successivo aggiornamento.